

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.3.2013
C(2013) 1363 final

Signor Presidente,

La Commissione europea ringrazia il Senato della Repubblica italiana per il parere in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE per quanto riguarda le competenze da conferire alla Commissione (COM(2012) 150 final) e si scusa per il ritardo nella risposta.

La Commissione desidera sottolineare che la proposta consiste nel modificare le disposizioni vigenti delle suddette direttive, riguardanti i poteri conferiti alla Commissione, al fine di allinearli alla nuova classificazione dei poteri della Commissione negli atti delegati e negli atti di esecuzione ai sensi degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Essa, inoltre, prevede l'armonizzazione dei poteri delegati conferiti alla Commissione dalle direttive in questione. L'allineamento e l'armonizzazione riguardano soltanto i poteri delegati.

Pertanto, l'obiettivo della proposta si limita esclusivamente all'allineamento e alla coerenza, all'interno delle direttive sopra citate, dei poteri delegati conferiti alla Commissione.

La Commissione ha preso atto delle diverse osservazioni espresse dal Senato nel suo parere, e desidera formulare i chiarimenti di seguito elencati.

La divisione degli attuali poteri della Commissione e l'introduzione di ulteriori poteri sono avvenute sulla base di un controllo esaustivo delle direttive e delle competenze pertinenti della Commissione. Il carattere delegato dei poteri ivi stipulati per la Commissione è stato deciso sulla base di requisiti formali oggettivi in conformità degli articoli 290 e 291 del TFUE.

Per quanto riguarda il riferimento del Senato ad elementi essenziali, nel paragrafo della risoluzione relativo ai poteri delegati, teniamo a sottolineare che le "caratteristiche tecniche connesse alle denominazioni e alle definizioni" sono qualificabili come elementi non essenziali. La delega consente al legislatore di lasciare alla Commissione il potere di completare elementi non essenziali dell'atto normativo: questa facoltà appare particolarmente necessaria per gli atti legislativi dei quali — come in questo caso — è opportuno aggiornare con rapidità le disposizioni per tenere conto del progresso tecnico. Il potere di delega presuppone che il legislatore abbia deciso di non legiferare in modo esauriente e inviti la Commissione a integrare gli elementi già stabiliti.

*Sen. Renato SCHIFANI
Presidente
Senato della Repubblica
Piazza Madama, 1
IT – 00186 ROMA*


Per quanto riguarda la durata della delega, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione stessa hanno convenuto di comune accordo che l'atto di base può conferire delega di poteri alla Commissione per adottare atti delegati per un periodo indeterminato o determinato di tempo.

Inoltre, la Commissione desidera sottolineare che la delega di poteri alla Commissione contenuta nella proposta è circonscritta da molte garanzie per il Parlamento europeo e il Consiglio. Inoltre, i colegislatori mantengono il controllo sulla delega attraverso la possibilità di opporsi a un atto delegato adottato dalla Commissione o addirittura attraverso il diritto di revoca della delega stessa.

In seguito a questo fatto, nella comunicazione sull'articolo 290 del TFUE (COM(2009) 673 definitivo) la Commissione si è direttamente impegnata, nella fase preparatoria, a consultare sistematicamente gli esperti degli Stati membri. Tale consultazione avrà luogo secondo modalità e tempistica tali da offrire agli esperti la possibilità di fornire un valido contributo alla discussione sui contenuti degli atti delegati.

La Commissione si augura che questi chiarimenti rispondano alle questioni sollevate nel parere del Senato della Repubblica, con il quale si auspica di poter continuare in futuro un proficuo dialogo politico.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta stima.



Maroš Šefčovič
Vicepresidente